

# SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



## Le libertà in conflitto. Il dibattito inglese da Giacomo I a James Harrington

Conflicting liberties.  
The English Debate from James I to James Harrington

*Alessandro Arienzo*

Università degli Studi di Napoli

alessandro.arienzo@unina.it

### ABSTRACT

Il dibattito politico a cavallo della Rivoluzione inglese mostra quanto sia ricco e articolato il panorama “delle libertà” inglesi prima “della Libertà” dei moderni. Le antiche *libertates* del Regno, le libertà di culto e commercio, il governo degli stati liberi, infine, la giusta libertà (*just freedom*) di *levellers e diggers*: tutte queste istanze tra loro diverse si incrociano, confliggono, senza trovare una sintesi politica o giuridica. Per contro, il graduale affermarsi *della libertà* “dei moderni” si accompagna a istanze di eguaglianza politica e sociale, con le quali ingaggia un costante conflitto. A partire dai dibattiti sull’imporsi del “giogo normanno” fino a *Oceana* di James Harrington, il contributo vuole mettere in risalto come il panorama delle libertà prima del liberalismo fosse composito, conflittuale e attraversato da istanze di eguaglianza tanto politica, quanto sociale.

PAROLE CHIAVE: Libertà; Antica Costituzione; Harrington; Levellers; Conquista normanna.

\*\*\*\*\*

The political debate surrounding the English revolution shows how rich and complex is the scenery of the English liberties before “modern Liberty”. The ancient *libertates* of the Realm, the religious and commercial liberties, the liberty of the free states, and lastly the *just freedom* of Levellers and Diggers: all these perspectives intersect and conflict without finding any political or juridical synthesis. On the contrary, the gradual affirmation of *the liberty* of the moderns is accompanied by instances of political and social equality, with which it has to confront. Starting from the dispute on the “Norman Conquest” up to James Harrington’s *Oceana*, this contribution aims to highlight the extent to which the debate on liberties before “liberalism” was composite, conflictual and characterized by the persistence of instances of equality.

KEYWORDS: Liberty/Freedom; Ancient Constitution; Harrington; Levellers; Norman Conquest.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXX, no. 58, 2018, pp. 95-114

DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/8395>

ISSN: 1825-9618



«And why are they so furious against us? But because we endeavour to dig up their Tithes, their Lawyer's Fees, their Prisons and all that Art and Trade of darkness, whereby they get money under colour of law and to plant the pleasant fruit tree of freedom in the room of that cursed thorn bush, the power of the murdering sword»<sup>1</sup>.

## 1. *La Magna Charta Libertatum e la Conquista normanna*

Per porre termine allo scontro con il Papato e con i baroni del Regno, il 15 giugno 1215 Re Giovanni Plantageneto, detto il “Senzaterra”, accetta di firmare un atto in cui sono elencate una serie di libertà “concesse” ai suoi sudditi: la *Magna Charta Libertatum*. L'accordo durerà poco seguito dalla prima Guerra dei Baroni, ciononostante la Carta assumerà nella cultura politica e giuridica inglese un valore ideale e storico, sia come espressione delle (antiche) lotte per le libertà, sia come nucleo originario di un ordine “costituzionale” che vincolava le parti del regno in rapporti di equilibrio. Nel conflitto tra Corona e Parlamento della prima metà del XVII secolo, la Carta rappresenterà un vessillo di libertà contro un monarca tirannico e un modello di governo temperato<sup>2</sup>. In quegli stessi anni era pure vivo il ricordo negli inglesi del tragico epilogo del regno di Eduardo Il Confessore e la vittoria di Guglielmo il Normanno a Hastings nel 1099<sup>3</sup>. Intorno a queste narrazioni, e sotto la pressione degli eventi, emergeranno una pluralità di istanze e discorsi di libertà: le antiche *libertates* del regno, le libertà di culto e di commercio, il governo degli stati liberi, infine, la giusta libertà (*just freedom*) di *levellers e diggers*. Tutte queste istanze tra loro diverse e talvolta in conflitto non troveranno né una sintesi politica, né giuridica. Per contro, la tradizionale storiografia whiggiana ha ca-

<sup>1</sup> G. WINSTANLEY, *A Watchword to the City of London and the Army*, London, Printed for Giles Calvert, 1649, p. 14.

<sup>2</sup> *Magna Charta*, a cura di D. Carpenter, London, Penguin Classics, 2015 e N. VINCENT, *Magna Charta. A Very Short Introduction*, Oxford, O.U.P., 2012.

<sup>3</sup> Sul mito dell'Antica Costituzione e la sua giustificazione del diritto di resistenza cfr. J. GREENBERG, *The Radical Face of the Ancient Constitution. St. Edward's Law in Early Modern Political Thought*, Cambridge, C.U.P., 2001. Cfr anche G. BURGESS, *The Politics of the Ancient Constitution. An introduction to English Political Thought, 1603-1642*, London, MacMillan, 1992 e J.P. SOMMERVILLE, *The Ancient Constitution Reassessed: The Common Law, the Court and the Languages of Politics in Early Modern England*, in M. SMUTS (ed), *The Stuart Court & Europe. Essays in Politics and Political Culture*, Cambridge, C.U.P., 1996, pp. 39-64. Imprescindibile resta: J.G.A. POCKOCK, *The Ancient Constitution and the Feudal Law. A Study in English Historical Thought in the Seventeenth Century* (1957), Cambridge, C.U.P., 1990. Per una più complessiva introduzione al pensiero politico inglese dell'epoca vedi: J.P. SOMMERVILLE, *Politics and Ideology in England, 1603-1640*, London, Longman, 1986; e i capitoli a cura di J.P. SOMMERVILLE, C.C. WESTON e D. WOOTTON nella sezione III della *Cambridge History of Political Thought 1450-1700*, a cura di J.H. Burns e M. Goldie, Cambridge, C.U.P., 1991, pp. 347-478. Restano utili le raccolte di testi di S. GARDINER (ed), *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625-1660*, Oxford, Clarendon Press, 1899 e W. HALLER (ed), *Tracts on Liberty in the Puritan Revolution*, New York, Columbia University Press, 1934.



ratterizzato a lungo la cultura politica inglese per una modalità consuetudinaria di praticare e pensare la libertà: in una linea ideale che da Eduardo I alle lotte dei Baroni, attraverso Bracton, Fortescue, Edward Coke e la prima Rivoluzione giunge fino a John Locke e alla cosiddetta *Glorious Revolution*. La lunga e progressiva lotta contro il governo arbitrario darebbe come esito un modello di costituzione capace di vincolare l'esercizio della Prerogativa al rispetto di consuetudini e *libertates*, risultando quindi vincente sul tentativo degli Stuart di far valere la supremazia della cultura "civilistica" romana e di fondare il loro potere sul diritto divino e la *ratio status*<sup>4</sup>. In questa prospettiva, la lunga storia della libertà inglese sarebbe una storia "eccezionale", che progressivamente costituzionalizza il conflitto tra Corona e sudditi per realizzare l'ordine dei diritti individuali e collettivi moderni.

Benché da tempo abbandonata dagli storici, questa narrazione esercita ancora oggi un fascino significativo nella rappresentazione pubblica della libertà democratico-liberale. È allora forse utile tornare sul fatto che mentre questa tradizione componeva una storia lineare dei diritti di libertà individuali e del loro ordine costituzionale, essa nascondeva la varietà delle prospettive, dei conflitti intorno alle *libertates* e alle forme plurali del loro esercizio. Esistono insomma una molteplicità di "libertà prima del liberalismo" che *Libertà dei moderni* non ha riconosciuto e che non per caso sono tornate al centro del confronto filosofico politico contemporaneo proprio a partire da una complessiva rilettura della storia inglese del Seicento.

## 2. *Libertà del Re e libertà del Popolo*

Il 24 marzo del 1603 Giacomo VI Stuart, Re di Scozia, ascende al trono di Inghilterra. Convinto di esercitare il proprio potere *jure divino* e costretto a reperire le risorse economiche necessarie a governare il nuovo regno, entra rapidamente in contrasto con una parte importante dell'aristocrazia inglese, quindi coi suoi Parlamenti<sup>5</sup>. Per lungo tempo questo scontro che coinvolgerà Giacomo, e più di lui il figlio Carlo, è stato descritto come il susseguirsi di una serie di "conflitti costituzionali" nei quali entrano in contrasto i diritti e le libertà degli inglesi e le prerogative del monarca. Al cosiddetto *Bate's Case* del 1606, seguiranno il *Debate on impositions* del 1610, il *Forced Loan* e il *Five*

<sup>4</sup> Il rapporto tra *common law* e *civil law* è certamente più complesso di questa così netta separazione. Sui civilisti inglesi vedi: B. LEVACK, *The Civil Lawyers in England 1603-1641. A Political Study*; Oxford, O.U.P., 1973. Cfr. Anche i più recenti J.S. HART Jr., *The Rule of Law. 1603-1660*, London, Longman, 2003 e D.A. ORR, *Treason and the State. Law, Politics and Ideology in the English Civil War*; Cambridge, C.U.P., 2002.

<sup>5</sup> Utili introduzioni storiche: C. RUSSELL, *Alle origini dell'Inghilterra moderna. La crisi dei parlamenti 1509-1660*, Bologna, Il Mulino, 1988; M. KISHLANSKY, *L'età degli Stuart. L'Inghilterra dal 1603 al 1714* (1996), Bologna, Il Mulino, 1999.

*Knight's Case* del 1627, la *Petition of Right* del 1628, lo *Ship-money debate* del 1636 fino alle *Nineteen propositions* del 1642<sup>6</sup>.

Le ragioni per le quali nella prima metà del secolo tutta l'Europa è attraversata da una molteplicità di fratture rivoluzionarie, anche di matrice repubblicana, sono state variamente ricostruite. Almeno per l'Inghilterra di fine Cinquecento e di inizio Seicento il processo di consolidamento istituzionale e amministrativo avviato in maniera consapevole nel secolo precedente giunge, con gli Stuart, a un tornante decisivo<sup>7</sup>. Lo scarto è ben rappresentato sul piano ideologico dallo sforzo di Giacomo I di rappresentare il proprio potere come fondato *de jure divino* e di porlo a giustificazione dell'intero sistema feudale. Nel *The True Law of Free Monarchies* il monarca scozzese aveva associato la natura divina del potere monarchico a una interpretazione storica del sistema feudale secondo cui i Re:

«in Scotland were before any estates or rankes of men within the same, before any Parliaments were holden, or lawes made: and by them was the land distributed (which at the first was whole theirs) states erected and decerned, and formes of gouernement deuised and established»<sup>8</sup>.

L'ordine feudale era inteso come l'esito della "giustizia distributiva" del monarca; una giustizia del tutto analoga a quella che Dio aveva esercitato nei confronti di Adamo e dalla quale discendono i compiti dei Re, tra i quali: «to maintaine the whole cuntry, and euery state therein, in all their ancient Priuiledges and Liberties»<sup>9</sup>. Benché gli scritti di Giacomo siano fortemente legati al contesto scozzese<sup>10</sup>, la problematicità delle sue tesi divenne immediatamente evidente in Inghilterra già col cosiddetto dibattito sui "Postnati" del 1608, sollevato dalla volontà del nuovo sovrano di far valere l'unitarietà dei suoi due Regni a partire dalla comune regalità che li reggeva. Sarà però du-

<sup>6</sup> Cfr. J.R. TANNER, *English Constitutional Conflicts of the Seventeenth Century 1603-1689*, Cambridge, C.U.P., 1928; G.L. MOSSE, *The Struggle for Sovereignty in England*, East Lansing, Michigan State College Press, 1950.

<sup>7</sup> Mi limito a indicare alcuni testi relative al contesto inglese: M. BRADDICK, *State Formation in Early Modern England. c.1550-1770*, Cambridge, C.U.P., 2000; J. SCOTT, *England's Troubles. Seventeenth Century English Political Instability in European Context*, Cambridge, C.U.P., 2000.

<sup>8</sup> JAMES VI, *The True Lawe of Free Monarchies: or, the Reciproock and Mutuall Dutie betwixt a Free King, and his Natural Subiectes*, Edinburgh, Printed by Robert Waldegrau, 1598; cit. in JAMES VI, *King James VI and I: Political Writings*, a cura di J. Sommerville, Cambridge, C.U.P., 1994, p.73.

<sup>9</sup> *Ivi*, pp. 64-65. Giacomo riaffermerà queste convinzioni, peraltro abbastanza comuni per il tempo, nel *Basilikon Doron* del 1599. Cfr. JAMES VI, βασιλικὸν Δόρον or *His Majesties Instructions To His Dearest Sonne, Henry the Prince*, [Edinburgh 1599]. Sul *Basilikon Doron* cfr. J. CRAIGIE (ed), *The Basilikon Doron of King James VI*, Edinburgh & London, William Blackwood & sons, 1950; J. DOELMAN, 'A king of thine own heart': the English Reception of King James VI and I's *Basilikon Doron*, «Seventeenth Century», 9, 1/1994, pp. 1-9. Una più recente edizione è: JAMES VI, *The True Law of Free Monarchies and Basilikon Doron*, a cura di D. Fischlin e M. Fortier, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 1996. Vedi anche la traduzione elisabettiana di John Florio in G. PELLEGRINI, *John Florio e il BASILIKON DORON di James VI: un esempio inedito di versione elisabettiana*, Milano, Feltrinelli, 1961.

<sup>10</sup> J. WORMALD, *James VI and I, Basilikon Doron and the Trew Law of Free Monarchies: The Scottish Context and the English Translation*, in L.L. PECK (ed), *The Mental World of the Jacobean Court*, Cambridge, C.U.P., 1991, pp. 36-54.



rante il regno di Carlo che le tensioni politiche, economiche e religiose sfoceranno in uno scontro aperto tra il sovrano e una parte crescente del suo reame. In questo conflitto, le memorie storiche delle antiche divisioni (tra i sassoni e normanni, tra i “Baroni” e la Corona, tra Re e Parlamenti) danno al conflitto col Parlamento una torsione storico-genealogica, oltre che giuridica, con l’obiettivo di far valere principi diversi di giustificazione e fondamento dell’autorità politica. Il dibattito sull’imporsi del dominio normanno vede aprirsi un campo di confronto tra la rivendicazione di un diritto al governo “assoluto”, testimoniato dalla Conquista, e la “riconquista” dei diritti degli inglesi affermati dalla Magna Carta. Con esiti, però, paradossali, perché mentre affermava il principio di una sovranità che s’impone per acquisizione, essa metteva in luce anche il ruolo svolto dalle rivolte nella conservazione delle antiche libertà.

Del resto, che la Conquista potesse determinare rigidamente e necessariamente i caratteri della *polity* inglese era una posizione che trovava ben pochi sostenitori tra gli stessi esponenti monarchici, anche nei momenti più acuti dello scontro tra le truppe realiste e quelle parlamentari. Più comuni erano le tesi secondo cui essa aveva sì determinato i caratteri essenziali del modello feudale, e dato piena legittimità all’*imperium absolutum* dei Re, ma aveva nello stesso tempo confermato le antiche libertà del Regno. Esemplificativa è la posizione del realista John Digby che, basandosi sul lavoro antiquario di Henry Spelman nella sua *Apologie* del 1647 affermava che questo *imperium* costituiva «a just and Rightfull Sovereignty» in cui «the Kings remaining with Supreme Power, and the People with Common Right, whereby they were freed from the Servitude of Conquest, and remained under free Subjection, whereunto they had by their consent submitted themselves»<sup>11</sup>. Non è difficile riconoscere in questo passo i tratti di quel modello di affermazione della sovranità *by Acquisition* che Hobbes distinguerà dal modello formale della *sovereignty by Institution*<sup>12</sup>. Il volontario consenso del conquistato garantisce al sottomesso una relativa libertà, pur spogliandolo di ogni diritto di resistenza e

<sup>11</sup> J. DIGBY, *The Apology of John Earl of Bristol*, Caen, 1647, p. 66; H. SPELMAN, *Archaeologus in modum glossarii ad rem antiquam posteriorem*, Londini, Apud Johannem Beale, 1626; N. BACON, *An Historical Discourse of the Uniformity of the Government of England. The first part. From the first times till the reign of Edward the third. (The Continuation ... Untill the end of the reign of Queene Elizabeth. With a preface, being a Vindication of the ancient way of Parliaments in England*, London, For Matthew Walbanke, 1647, 51; cfr. G. BURGESS, *Common Law, Norman Yoke and Political “Radicalism”*, in L. BOROT (ed) *Le joug normand. La conquête normande et son interprétation dans l’historiographie et la pensée politique anglaises (xviiie -xviiiie siècles)*, Actes du colloque tenu à l’Université de Caen Basse-Normandie les 12 et 13 mai 2000, Centre de recherches en littérature et civilisation des pays de langue anglaise Université de Caen Basse-Normandie, 2004. I saggi raccolti in questi volume sono tutti di estremo rilievo. Dal testo di Burgess traggo i successivi riferimenti ai testi di Ferne, Pym e Parker, pur riportando le citazioni dai testi originali.

<sup>12</sup> T. HOBBS, *Leviathan*, ed. by N. Malcolm, Oxford, Clarendon Press, 3 vols, 2012, L. II, 16-20.

conferendo al conquistatore un diritto al governo legittimo. Che la conquista avesse significato la perdita di un qualsiasi diritto di resistenza era stato affermato con chiarezza nel *Resolving of Conscience* del 1642 da Henry Ferne che aveva riconosciuto che Sassoni e Normanni «were not mentioned to win an Arbitrary power to the King, but onely to exclude Resistance ad such a supposed election»<sup>13</sup>. Non troppo dissimile da queste era la posizione dei sostenitori della continuità della *Ancient Constitution*. Tra questi, Nathaniel Bacon riteneva che la Conquista non avesse portato alcun cambiamento nelle antiche leggi del Regno, confermate dagli stessi monarchi nei secoli successivi. Il modello legale inglese si era preservato quasi inalterato nel tempo e i diritti del Re e quelli del popolo rimanevano confermati dalla cessione volontaria di alcuni diritti da parte dei sudditi al fine di guadagnare un governo temperato da parte del sovrano.

Queste posizioni testimoniano di come sia esponenti monarchici che di parte parlamentare, tentando di mitigare uno scontro che si faceva sempre più duro, avevano cercato un equilibrio/bilanciamento tra le prerogative assolute della Corona e i diritti delle *Estates* del Regno. Proprio contro questo equilibrio si scaglieranno gli esponenti più radicali dello schieramento parlamentare. Pur ritenendo incontestabile il dato storico della Conquista, John Pym ad esempio ne ribaltava il verso: «If the King by the Right of a Conquerour gives Lawes to his People, shall not the people by the same reason be restored to the Right of the conquered, to recover the liberty if they can»<sup>14</sup>? Allo stesso modo, Henry Parker farà valere l'indissolubilità di diritto di conquista e diritto di resistenza poiché «there were more reason, why the people might justifie force to regaine due libertie, th[a]n the Prince might to subvert the same»<sup>15</sup>. Nel 1650 il pastore puritano George Walker giustificherà quindi il regicidio riferendolo a un «diritto storico di resistenza»: «That continuall claim hath been made by the English to their rights and Liberties, so that in point of Law no pretended succession, continued by force, fraud, and perijury, can be a just plea to barre us of our inheritance, our Native Freedome, which we have now gained possession of...»<sup>16</sup>. Secondo Walker, forza, frode e falsità erano quindi il vero fondamento di quello che John Lilburne e Gerrard Winstanley descriveranno come «giogo normanno»<sup>17</sup>. Con questa espressione essi

<sup>13</sup> H. FERNE, *The Resolving of Conscience upon this Question whether ... Subjects may take Arms and Resist*, York: Printed by Stephen Bulkley, 1642, p.27.

<sup>14</sup> J. PYM, *The Speech or Declaration of John Pym... against Thomas, Earle of Strafford, 12. April*, London, [s.n.], 1641, p. 3.

<sup>15</sup> H. PARKER, *Observations upon some of his Majesties late Answers and Expresses*, London, [s.n.], 1642, p. 3.

<sup>16</sup> G. WALKER, *Anglo-Tyrannus, or The Idea of a Norman Monarch*, London, printed for George Thompson at the signe of the white horse in Chancery Lane, 1650.

<sup>17</sup> L'espressione appare nella stampa del 1642 di A. HORN, *La somme appelle Mirroir des iustices*, London, Printed [...] at Grayes Inne Gate, 1642; testo poi ripubblicato in inglese nel 1646. L'opera consiste in una raccolta giuridica in anglo-normanno stampata nel 1328.



obietteranno al continuismo dell'Antica Costituzione la cesura storica rappresentata dalla Conquista, e ai monarchici una diversa lettura delle sue implicazioni: non il giusto governo di un Re "per diritto divino", ma la tirannia di un usurpatore il cui potere era fondato sulla violenza. Così facendo, essi reclameranno la legittimità di una frattura rivoluzionaria tesa a sovvertire questo dominio per riaffermare tanto le antiche libertà degli inglesi, quanto l'uguaglianza sostanziale degli uomini al cospetto di Dio nel mondo<sup>18</sup>.

### 3. *La forma della libertà*

Il legame tra libertà, eguaglianza e autogoverno costituisce uno degli assi più importanti del dibattito politico e istituzionale rivoluzionario. John Lilburne, William Walwyn e Richard Overton sono i principali esponenti dei *Levellers*, un variegato movimento che emerge in seno all'esercito parlamentare e che si afferma tra le fila del *New Model Army* tra il 1645 e il 1649<sup>19</sup>. A partire dalle condizioni di vita nell'esercito (*The Case of the Army Truly Stated*), i livellatori faranno pian piano valere una più ampia serie di istanze di rinnovamento sociale e politico di cui il rapporto tra libertà e autogoverno è la pietra angolare della rivoluzione in atto<sup>20</sup>. Esempio è lo sforzo "costituente" dell'*Agreement of the People*, un testo che nella versione approntata dopo i dibattiti di Putney individua la giusta libertà (*just freedom*) per la quale gli inglesi stavano combattendo, nel loro autogovernarsi attraverso rappresentanti liberamente eletti<sup>21</sup>. La revisione dei collegi elettorali, la continuità dei Parlamenti e l'affermazione di una pienezza di potere dei rappresentanti parlamentari che, tuttavia, doveva rimanere «inferior only to theirs who chose them», sono i perni di questo autogoverno<sup>22</sup>. Proprio la forma rappresentativa

<sup>18</sup> Sulla conquista e il "giogo normanno": J.G.A. Pocock, *The Ancient Constitution and the Feudal Law*; C. Hill, *The Norman Yoke*, in C. Hill, *Puritanism and Revolution. Studies in Interpretation of the English Revolution of the 17<sup>th</sup> Century*, London, Panther Books, 1968, pp. 58-125; Q. Skinner, *History and Ideology in the English Revolution*, «Historical Journal», 8, 1965, pp. 155-78; J.P. Sommerville, *History and Theory: the Norman Conquest in Early Stuart Political Thought*, «Political Studies», XXXIV, 1986, 249-261.

<sup>19</sup> Cfr. l'introduzione di A. Sharp alla raccolta *The English Levellers. 1645-1649*, Cambridge, C.U.P., 1998; quindi H.N. Brailsford - C. Hill, *The Levellers and the English Revolution*, Stanford, Stanford University Press, 1961; C. Hill, *Il mondo alla rovescia. Idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del Seicento* (1972), Torino, Einaudi, 1981. In ultimo i due volumi curati da G.S. De Grey (ed), *Following the Levellers*, London, Palgrave MacMillan, 2017 e 2018 e il volume di R. Foxley, *The Levellers. Radical Political Thought in the English Revolution*, Manchester, Manchester University Press, 2013.

<sup>20</sup> *The Case of the Army Truly Stated ... as it was presented by Mr. Edmond Bear, and Mr. William Russell, October 15. 1647. Unto his Excellency, Sir Thomas Fairfax*, London, [s.n.], 1647.

<sup>21</sup> Per gli studi italiani, oltre all'introduzione di Vittorio Gabrielli alla raccolta di scritti *Puritanesimo e Libertà. Dibattiti e libelli*, Torino, Einaudi, 1956, cfr. anche l'introduzione di M. Revelli a Putney. *Alle radici della democrazia moderna. Il dibattito tra i protagonisti della "Rivoluzione inglese"*, Milano, Baldini&Castoldi, 1997.

<sup>22</sup> *The Agreement of the People, as presented to the Council of the Army*, October, 28, 1647, in S. Gardiner (ed), *Constitutional Documents*, p. 333 (cfr anche la più articolata versione presentata nel gennaio seguente alla House of Commons con la precisa definizione dei distretti elettorali:

e popolare di governo doveva garantire la tenuta del rapporto tra libertà politica e giustizia sociale col fine di realizzare un ampio ventaglio di riforme: dal sistema legale a quello penale, dalla revisione delle decime e delle imposizioni fiscali all'abolizione della primogenitura; dalla cancellazione delle libertà, prerogative ed esenzioni di cui godono gruppi e corporazioni alla cancellazione dei monopoli commerciali; dalla libertà di culto a quella di parola e associazione. Parte di un'ampia e variegata composizione di gruppi radicali, i *level-lers* non intendono la libertà come una condizione esclusivamente individuale, né come una condizione esclusivamente politica. Da un lato, essi ritengono che la libertà dei singoli sia indissolubile dalla libertà del popolo; dall'altro lato, essi affermano che questa condizione debba associarsi a un sistema di tassazione equa e a forme di redistribuzione delle ricchezze a sostegno dei più poveri<sup>23</sup>. Come sintetizzava William Walwyn nella sua autodifesa:

«Give us Common Right, some foundations, some boundaries, some certainty of Law, and a good Government; that now, when there is so high discourse of Freedom, we may be delivered from will, power, and meer arbitrary discretion, and we shall be satisfied»<sup>24</sup>.

Più radicale, almeno sul piano socio-economico, è la prospettiva dell'ala "estrema" dei *levellers*: i *diggers* di Gerrard Winstanley. Nel suo *The Law of Freedom in a Platforme or True Magistracy Restored* del 1652 egli scriveva a Cromwell che: «That which is yet wanting on your part to be done is this, to see the oppressor's power to be cast out with his person; and to see that the free possession of the land and liberties be put into the hands of the oppressed commoners of England»<sup>25</sup>. Il libero possesso della terra assume una specifica qualità politica perché la libertà degli inglesi è innanzitutto l'espressione di un diritto all'uso delle terre, sia di quelle che erano in comune, sia di quelle da espropriare ai nobili e alla Corona e da distribuire ai membri popolari dell'esercito. Solo così è possibile godere effettivamente di una condizione di

*The Agreement of the People of England, and the places therewith incorporated, for a secure and present peace, upon ground of common rights, freedom and safety*, Jan. 15, 1648/9, pp. 359-371). Cfr. P. BAKER – E. VERNON (eds), *The Agreements of the People, the Levellers and the Constitutional Crisis of the English Revolution*, New York, Palgrave MacMillan, 2012.

<sup>23</sup> La lettura di C.B. MACPHERSON (*Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke* (1962), Milano, Mondadori, 1982) è rigida nell'interpretare in chiave individualistica i *Levellers*; cfr. J.C. DAVIS, *The Levellers and Democracy*, «Past&Present», 40/1968, pp.174-80, e M.B. LEVY, *Freedom, Property and the Levellers: the Case of John Lilburne*, «The Western Political Quarterly», 36, 1/1983, pp. 116-133.

<sup>24</sup> W. WALWYN, *Walwyn Just Defence*, London, Printed by H. Hills for W. Larnar, 1649, (tr. it. in V. Gabrieli, *Puritanesimo e Libertà*, pp. 165-229). Su Walwyn rinvio all'*Introduzione* di Marta Ferronato a W. Walwyn, *Il potere dell'amore. Il samaritano compassionevole*, a cura di M. Ferronato, Pisa, Edizioni del Cerro, 2008.

<sup>25</sup> G. WINSTANLEY, *The Law of Freedom in a Platforme or True Magistracy Restored*, London, printed by J.M. [...], 1652, in G. Winstanley, *The Law of Freedom and other writings*, C. Hill (ed), Cambridge, C.U.P., 2006, pp. 274-389, cit. p.275 (tr. it V. GABRIELI (ed), *Puritanesimo e Libertà. Dibattiti e libelli*, Torino, Einaudi, 1955, pp. 293-409). Cfr. HILL, *Liberty against the Law. Some Seventeenth-century Controversies*, London, Penguin, 1996; e G. SCHIAVONE, *Winstanley. Il profeta della rivoluzione inglese*, Bari, Dedalo, 1991 e la sua recente traduzione italiana degli *Scritti di Gerrard Winstanley*, Lecce, Milella, 2017.



libertà, ossia di sottrazione alla logica normanna del dominio di pochi sui molti. Certamente, il vero “piano repubblicano di governo” (*Platform of Commonwealths Government*) consiste in un più generale sforzo: «to reform the clergy, lawyers and law»<sup>26</sup>. Solo così sarà possibile realizzare a: «wise and free ordering of the earth and the manners of mankind by observation of particular laws or rules, so that all the inhabitants may live peaceably in plenty and freedom in the land where they are born and bred»<sup>27</sup>.

L'esperienza di governo parlamentare prima, quella del protettorato cromwelliano poi, contrasteranno con le aspirazioni delle parti più radicali dello schieramento rivoluzionario assumendo rapidamente una caratterizzazione monocratica e personalistica, anche se non espressamente monarchica. In tal senso, come ha chiosato con nettezza Blair Worden, le esperienze politico istituzionali del ventennio rivoluzionario rappresentano «un catalogo di fallimenti costituzionali»<sup>28</sup>. Tuttavia, la sconfitta delle opzioni parlamentare e repubblicana non comporterà la “restaurazione” di quel progetto monarchico assolutistico immaginato dagli Stuart. Anche questo modello verrà infatti travolto dalle due rivoluzioni e dalla “Conquista” del Regno fatta dagli Orange, con il progressivo affermarsi di un più complesso sistema monarchico-parlamentare. Nel tentativo di stemperare lo scontro con il Parlamento, nella *Answer to the Nineteen Propositions* Carlo I aveva fatto propria l'interpretazione del sistema monarchico inglese offerto dagli esponenti dell'opposizione parlamentare: ossia che a garanzia delle libertà dei sudditi il sovrano è il Re-in-Parlamento e che il regno ha la forma politica di una monarchia “bilanciata” nelle sue funzioni<sup>29</sup>. Nella sua risposta il sovrano era stato quindi costretto a difendere l'idea della separazione tra la legislazione (*legislation*) e le funzioni di governo (*functions of government*), gettando le basi per una riflessione sulla necessità di una “separazione tra poteri” che troverà poi conferma, paradossalmente, proprio negli eccessi del Rump Parliament e del cosiddetto Parlamento dei Santi<sup>30</sup>. In effetti, nel tornante rivoluzionario prende corpo un complessivo ripensamento delle forme del governo misto,

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 280.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 305.

<sup>28</sup> B. WORDEN, *Le idee repubblicane*, p.110.

<sup>29</sup> Sono in realtà tre le risposte inviate da Carlo alle proposizioni di Newcastle, tutte in S. GARDNER, *Constitutional Documents*, da p. 306 a 316. Più significativa è la risposta resa pubblica a stampa, curata da Sir John Colepeper e Lucius Cary, è in J.L. MALCOLM (ed), *The Struggle for Sovereignty*, vol. I, pp. 145-178.

<sup>30</sup> Sulla nascita e gli sviluppi della distinzione tra potere esecutivo e legislativo in Inghilterra restano importanti i lavori di: M.J.C. VILE, *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Oxford, Clarendon Press, 1967; e di W.B. GWYN, *The Meaning of the Separation of Powers*, New Orleans, Tulane University, 1965. Il testo del sovrano Stuart è: CHARLES I, *His Majesty's Answer to the Nineteenth Propositions of both Houses of Parliament*, in CHARLES I, *The petition of both Houses of Parliament, ... With His Majesties answer thereunto...*, Printed at London, for Francis Cowles, and Thomas Banks, 1642.

tanto nella forma più tipica della monarchia bilanciata, quanto in quelle “repubblicane”, che resta però monco<sup>31</sup>. L’atto con cui il Parlamento inglese instaurava la “Repubblica” si era infatti limitato ad affermare che:

«the People of England..., are and shall be, and are hereby constituted, made, established, and confirmed, to be a Commonwealth and a Free State, and shall be henceforth be governed as a Commonwealth and a Free State by the supreme authority of this nation, the representative of the people in Parliament»<sup>32</sup>.

Esso lasciava quindi inevasa la questione della “forma” istituzionale della libertà e della “Repubblica”. In altri termini, cosa dovesse intendersi con *Commonwealth* o *Free State*<sup>33</sup>. L’esperienza monocamerale del Lungo Parlamento, indebolita del suo tratto rappresentativo con la “Purga di Pride”, lascerà ad esempio insoddisfatto anche un sostenitore della causa rivoluzionaria come Milton<sup>34</sup>. Dopo il 1648 la *England’s Miserie* gli sembrava rappresentata dall’esercizio illimitato e senza freni del potere da parte di un Parlamento che aveva rotto quel legame che univa rappresentanti e rappresentati<sup>35</sup>. L’esperienza “costituzionale” dei primi oppositori a Giacomo e a Carlo si era esaurita in un pragmatismo politico-militare in cui si erano affermate le rappresentanze parlamentari più vicine a Cromwell, ma anche meno disposte ad ascoltare le istanze più radicali e “democratiche”. Non è quindi un caso se, terminata l’esperienza del Rump Parliament, proprio Cromwell si farà affiancare da un Consiglio oltre che da un Parlamento rappresentativo, delineando un abbozzo di divisione di funzioni tra istituzioni che, pur se riconducibili alla composizione del governo di uno, di pochi e di molti, coglievano il problema di una necessaria separazione dei poteri.

Proprio la critica miltoniana all’esperienza parlamentare permette di far risaltare quella pluralità di approcci “repubblicani”, su cui la storiografia si è

<sup>31</sup> In aggiunta ai testi di M.C.J VILE e di W.B. GWYN, vedi anche M. MENDLE, *Dangerous Positions. Mixed Government, the Estates of the Realm, and the Answer to the xix propositions*, Alabama, University of Alabama Press, 1985; A. FUKUDA, *Sovereignty and the Sword. Harrington, Hobbes, and Mixed Government in the English Civil Wars*, Oxford, Clarendon, 1997. Tra le opere che hanno segnato il lungo e tortuoso percorso del principio della separazione dei poteri, ci sono i testi di: Philip HUNTON, *A Treatise of Monarchie, containing two parts: 1. concerning monarchy in generall... 2. concerning the particular monarchy*, London, Printed for John Bellamy and Ralph Smith, 1643; M. NEDHAM, *The Excellencie of a Free State: or, the right constitution of a commonwealth*, London, 1656.

<sup>32</sup> PARLIAMENT OF ENGLAND, *An act declaring England to be a Commonwealth*, May 19, 1649, in S. GARDINER, *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution*, p.388.

<sup>33</sup> Su questo tema vedi B. WORDEN, *Le idee repubblicane e la Rivoluzione inglese*, in M. VIROLI (ed), *Libertà politica e virtù civile. Significati e percorsi del repubblicanesimo classico*, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, pp. 109-132. Vedi anche: Q. SKINNER, *La libertà prima del liberalism* (1988), Torino, Einaudi, 2001) e J. SCOTT, *Commonwealth Principles: Republican Writing of the English Revolution*, Cambridge, C.U.P., 2007.

<sup>34</sup> Cfr. il IV volume della sua incompiuta *The History of Britain, that Part especially now called England; from the first traditional Beginning, continued to the Norman Conquest. Collected out of the antientest and best Authours thereof*, London, Printed by J.M. for James Allestry..., 1670. Su Milton mi limito a rinviare a: D. ARMITAGE – A. HIMY – Q. SKINNER, *Milton and Republicanism*, Cambridge, C.U.P., 1998.

<sup>35</sup> *England’s miserie, and remedie. In a judicious letter from an utter-barrister to his speciall friend, concerning Leiutenant [sic] Col. Lilburn’s imprisonment in Newgate*, Sept, London, [s.n.] 1645.



principalmente soffermata in questi anni. Autori che fanno tutti variamente ricorso all'aggettivazione "libero" (*free*) per distinguere quegli stati che si governano come repubbliche da quelli che hanno un reggimento tutto "monarchico"<sup>36</sup>, pur esprimendo posizioni anche molto diverse su quali modelli politico-istituzionali realizzare. Del resto, i termini di *Republic* (meno comune) e di *Commonwealth* hanno una sostanziale genericità e interscambiabilità che è almeno pari a quelle di *liberty* e *freedom*. Tuttavia, almeno nella lettura che si è affermata attraverso i lavori di Quentin Skinner, tutti costoro condividerebbero l'idea per la quale si è liberi solo in uno Stato libero perché è solo in esso che libertà privata e libertà pubblica possono convergere<sup>37</sup>. Questa condizione di libertà – le cui radici teoriche proverrebbero dagli storici, dai moralisti e dai giuristi romani – avrebbe una sua specificità, distinguendosi dalla libertà civile aristotelica, ma anche dalle *libertates* della antica costituzione, dalla "giusta libertà" democratica dei *levellers* e dei *diggers* così come dalla libertà "negativa" di Hobbes. Skinner ha individuato alcuni tratti specifici di questa teoria neo-romana della libertà, a partire dal principio generale «che qualsiasi discussione di ciò che significa per un singolo cittadino possedere o perdere la libertà deve essere collocata nel contesto della spiegazione di ciò che significa per un'associazione civile essere libera»<sup>38</sup>. Un primo principio è che lo Stato è libero perché le sue azioni, e le sue leggi, sono l'espressione della volontà comune dei suoi membri e godono del consenso comune del popolo. Un secondo importante principio, derivato proprio dalla tradizione moralistica e giuridica romana, è che la condizione di libertà civile è quella in cui l'imperio della legge è superiore a quello di qualsiasi uomo e in cui la comunità politica non dipende dalla volontà altrui o da poteri arbitrari o discrezionali. Se i punti di congiunzione tra repubblicani e *levellers* sui temi dell'autogoverno di uno Stato libero, sulla centralità del momento rappresentativo e sui principi del go-

<sup>36</sup> A partire da Zera Fink, fino ai lavori recenti di Blair Worden e Q. Skinner, il repubblicanesimo è stato in primo luogo interpretato come il ripudio, più o meno netto, della forma monarchica di governo. Studiosi come Makku Peltonen mettono, invece, in risalto l'importanza di temi umanistici. Nella diversa lettura di Jonathan Scott, il repubblicanesimo inglese raccoglie invece temi di filosofia morale e esprime una forte connotazione religiosa. Cfr. M. GEUNA, *La tradizione repubblicana e i suoi interpreti: famiglie teoriche e discontinuità concettuali*, «Filosofia politica», 1/1998, pp. 101-134. Vedi anche: R. HAMMERSLEY, *Introduction: The historiography of Republicanism and Republican Exchanges*, «History of European Ideas», 38, 3/2012, pp. 323-337 e i volumi curati da G. MAHLBERG – D. WIEMANN (eds), *European Context for English Republicanism*, Farnham, Ashgate 2013 e *Perspectives on English Revolutionary Republicanism*, London, Routledge, 2014.

<sup>37</sup> Ancora una volta rinvio al testo di Q. SKINNER, *Liberty before Liberalism*; per interpretazioni differenti del repubblicanesimo inglese cfr.: di B. WORDEN, *English Republicanism*, in J.H. BURNS – M. GOLDIE (eds), *The Cambridge History of Political Thought*, pp. 443-478 e J. SCOTT, *Commonwealth Principles. Republican Writing of the English Revolution*, Cambridge, C.U.P., 2004. Resta un riferimento importante per il lettore italiano l'introduzione di E. NUZZO alla sua antologia *La superiorità degli stati liberi. I repubblicani inglesi (1649-1722)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984.

<sup>38</sup> Q. SKINNER, *La libertà prima del liberalismo*, p. 21.

verno della legge e dell'eguaglianza politica di tutti i cittadini sono significativi, differentemente da quello dei livellatori il popolo dei repubblicani è un'entità eminentemente politica, che esprime la composizione degli interessi privati nell'unico interesse pubblico grazie all'uguale diritto di partecipazione dei cittadini alla creazione e alla abrogazione delle leggi. Non appartiene quindi alla generalità degli autori riferibili al repubblicanesimo, l'adesione a più radicali principi democratici che invece emerge nelle tesi di *levellers* e *diggers*.

Skinner osserva infine che, sulla base di questi principi comuni, i repubblicani si distinguevano tra loro intorno alle possibili architetture istituzionali da dare alla Repubblica, immaginando in modi diversi il connubio tra libertà civile e politica e le forme della partecipazione alla cosa pubblica. Esemplicativi delle divergenze sono *The Excellencie of a Free State* (1656) di Marchamont Nedham<sup>39</sup> e *The Readie and Easy Way to Establish a Free Commonwealth* (1660) di John Milton; testi che fanno i conti col fallimento del *Instrument of Government* approvato nel 1653 e con la successiva *Humble Petition and Advice* nel 1657<sup>40</sup>. È in questo contesto e nel tentativo di dare una risposta al problema della forma del governo repubblicano e dei suoi principi che James Harrington pubblica la gran parte dei suoi scritti, a partire da *Oceana*.

#### 4. *Liberty e equality in James Harrington*

In *Oceana* Harrington raccoglie alcune delle sfide che il dibattito a lui coevo aveva proposto: in primo luogo la necessità di una chiara configurazione istituzionale delle libertà della nazione; in secondo luogo il legame che tale articolazione doveva avere con la distribuzione delle ricchezze; in terzo luogo la questione dei valori che lo Stato libero doveva incarnare<sup>41</sup>. Del resto, anche

<sup>39</sup> Sulla figura complessa di Nedham cfr. B. WORDEN, *Literature and Politics in Cromwellian England. John Milton, Andrew Marvell, Marchamont Nedham*, Oxford, O.U.P., 2007; R. FOXLEY, *Marchamont Nedham and Mystery of State*, in G. MAHLBERG – D. WIEMANN (eds), *European Context*, pp. 49-62; M. BARDUCCI, *Order, Conflict and Liberty: Machiavellianism in English Political Thought, 1640-1660*, in A. ARIENZO – A. PETRINA (eds), *Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England: Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration*, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 158-170. Infine, osservo che J. SCOTT ha avanzato l'ipotesi secondo cui: «Nedham was a Machiavellian and Lillburne-associated Leveller», in *Commonwealth Principles*, p. 15. Si veda in particolare il cap. 11, *Republicans and Levellers, 1603-1649*, pp. 233-251.

<sup>40</sup> M. NEDHAM, *The Excellencie of a Free State: or, the Right Constitution of a Commonwealth*, London, 1656; J. MILTON, *The Readie and Easy Way to Establish a Free Commonwealth*, London, printed by T. N. and are to be sold by Livewell Chapman, 1660.

<sup>41</sup> Su Harrington vedi l'introduzione di J.G.A. POCOCK a *The Political Works of James Harrington*, a cura di J.G.A. Pocock, Cambridge, C.U.P., 1977, pp. 1-152. Di Pocock vedi anche: J.G.A. POCOCK, *Machiavelli, Harrington and English Political Ideology in the Eighteenth Century*, «The William and Mary Quarterly», 3<sup>rd</sup> ser., 22, 4/1965, pp. 549-583; J.G.A. POCOCK, *James Harrington and the Good Old Cause: a Study of the Ideological Context of His Writings*, «The Journal of British Studies», 10, 1/1970, pp. 30-48. Oltre ai citati lavori di Q. SKINNER, J. SCOTT, A. FUKUDA, vedi: E. CAPOZZI, *Costituzione, elezione, aristocrazia. James Harrington e la genesi naturale del*



*Oceana* costituisce il tentativo di offrire indicazioni per garantire un quadro nuovo e stabile all'esperienza repubblicana inglese. Certamente, la sua figura esprime tratti del tutto peculiari nel contesto del "repubblicanesimo" inglese dell'epoca<sup>42</sup>.

Per intendere la concezione harringtoniana di libertà è utile innanzitutto partire dalla sua risposta alle critiche che Hobbes aveva mosso ai teorici repubblicani<sup>43</sup>. Nel *Leviatano* il filosofo di Malmesbury aveva comparato il modello repubblicano di libertà all'autocrazia del Turco:

«There is written on the Turrets of the City of Luca in great characters at this day, the word LIBERTAS; yet no man can thence inferre, that a particular man has more Libertie, or Immunitie from the service of the Commonwealth there, than in Constantinople. Whether a Commonwealth be Monarchicall, or Popular, the Freedome is still the same»<sup>44</sup>.

La libertà dei repubblicani è la libertà "dello Stato" che si oppone a quella del cittadino; pertanto essa non è differente in un regime monarchico o in un regime repubblicano. Piuttosto, con libertà deve intendersi – secondo il significato proprio della parola – «the absence of external impediments: which Impediments, may oft take away part of mans power to do what hee would; but cannot hinder him from using the power left him [...]»<sup>45</sup>. Del resto, essa è comprensibile solo entro una specifica scienza dell'uomo che è parte di un più complessiva scienza dei corpi. In quanto espressione di una ragione calcolante e pratica, la politica deve quindi collocare la libertà naturale degli uomini entro un quadro definito di poteri e di vincoli. A questa condizione lo Stato potrà allora affermarsi come un'eternità artificiale di vita, un automa meccanico che raccoglie e porta a sintesi il movimento delle sue singolarissime parti. Per

*governo*, Napoli, ESI, 1996. Per ulteriori riferimenti bibliografici, mi permetto di rinviare a: A. ARIENZO, *Il Machiavelli di James Harrington*, in P. INNOCENTI – M. ROSSI (eds.), *Bibliografia delle edizioni di Niccolò Machiavelli 1506-1914*, vol. 2 1605-1700. *Istorico, Comico e Tragico*, Manziana, Vecchiarelli, 2016, pp. 127-143.

<sup>42</sup> Sui tratti specifici del repubblicanesimo di Harrington cfr. J. SCOTT, *The Rapture in Motion. James Harrington's Republicanism*, in N. Phillipson – Q. Skinner (eds.), *Political Discourses in Early Modern Britain*, Cambridge, C.U.P. 1993, pp. 139-163, e P. RAHE, *Against Throne and Altar. Machiavelli and Political Theory under the English Republic*, Cambridge, C.U.P., 2008. Una lettura "liberale" di Harrington è V.B. SULLIVAN, *Machiavelli, Hobbes, and the Formation of a Liberal Republicanism in England*, Cambridge, C.U.P., 2004; cfr. anche i saggi raccolti nella prima parte del volume curato da P. Rahe (ed.), *Machiavelli's Liberal Republican Legacy*, Cambridge, C.U.P., 2006. Vedi infine l'importante saggio di R. HAMMERSELEY, *Rethinking the Political Thought of James Harrington: Royalism, Republicanism and Democracy*, «History of European Ideas», 39, 3/2013, pp. 354-370.

<sup>43</sup> La letteratura è sterminata, cfr. almeno: Q. SKINNER, *Hobbes and Republican Liberty*, Cambridge, C.U.P., 2008 e A.P. MARTINICH, *Hobbes's Reply to Republicanism*, «Rivista di Storia della Filosofia», 59, 1/2004, pp. 227-239.

<sup>44</sup> T. HOBBS, *Leviathan*, XXI; J. HARRINGTON (Preliminari) - Come ha messo bene in risalto Luc BOROT: «Liberty is measurable in terms of degree of perfection», in *Hobbes, Harrington and the Concept of liberty*, «Cahiers Élisabéthains», 32, 1/1987, pp. 49-67. Su Hobbes, mi limito a rinviare alle introduzioni ai volumi della *Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes*, a cura di N. Malcolm – S. Schaffer – Q. Skinner – Sir Keith Thomas, Oxford, Clarendon, 2012.

<sup>45</sup> Th. HOBBS, *Leviathan*, I, XIV

questa ragione secondo Hobbes si è tanto più liberi, quanto più si possono perseguire i propri movimenti.

La risposta harringtoniana alla prospettiva hobbesiana è profondamente diversa: essere liberi dalle leggi (*from the laws*) non è la stessa cosa che essere liberi per mezzo delle leggi (*by the laws*) e

«[...] whereas the greatest bashaw is a tenant, as well of his head as of his estate, at the will of his lord, the meanest Lucchese that hath land is a freeholder of both, and not to be controled but by the law; and that framed by every private man unto no other end [...] than to protect the liberty of every private man, which by that means comes to be the liberty of the commonwealth»<sup>46</sup>.

Nella prospettiva del repubblicano ciò che configura “la libertà” non è lo spazio di autonomia relativa del singolo a fronte dei limiti posti alla sua azione dalla legge. La libertà è invece data dalla possibilità di agire e intervenire modificando questo stesso spazio, cioè esercitando un ruolo attivo nel processo di composizione della legge. Nel regime politico della monarchia del Turco “la legge” è un vincolo esterno all’azione del singolo che dipende dalla volontà dell’altro, negli stati liberi essa è un “vincolo interno”, prodotto dell’adesione attiva a una comunità civica che si autogoverna<sup>47</sup>. Nello Stato di repubblica, peraltro, la legge è qualcosa in più della mera espressione della volontà sovrana, perché essa deve anche proteggere “le libertà” dei singoli senza le quali non è possibile realizzare la libertà dello Stato. In tal senso, è solo l’essere cittadini – e non semplici sudditi – che rende possibile il vivere libero ed è solo questo vivere libero che permette la piena libertà dello Stato. Esemplificativa di questa modalità di interpretare la libertà civile è la risposta harringtoniana alla questione, decisiva, posta dalla libertà di coscienza. Egli è convinto che: «To hold that there may be liberty, and not liberty of conscience, is inconsistent with a commonwealth that hath the liberty of her own conscience, or that is not popish»<sup>48</sup>. Libertà di coscienza e libertà civile, pur non essendo la stessa cosa, si co-implicano tanto che solo in un governo popolare in cui è massima la libertà civile vi può essere una effettiva libertà di coscienza. Proprio questa co-implicazione giustifica la necessità, per Harrington, di una Chiesa nazionale, contro coloro i quali – anche nello schieramento repubblicano – ritenevano necessaria invece la netta separazione tra Stato e “Chiese” per una effettiva libertà di coscienza. Del resto, la libertà è una naturale aspirazione dell’uomo che, per essere pienamente realizzata, deve essere sostenuta da elementi di natura “artificiale”. La proposta harringtoniana assume infatti la naturale corruttibilità degli uomini, in particolare quando questi esercitano

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 58.

<sup>47</sup> Su questo tema cfr. M. GOLDIE, *The Civil Religion of James Harrington*, in A. PAGDEN (ed), *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge, C.U.P., 1987, pp. 197-222.

<sup>48</sup> J. HARRINGTON, *Aphorisms Political*, XXII(XVI), in J. HARRINGTON, *The Political Works of James Harrington*, p. 764



potere. Questa corruzione rende secondario il richiamo alla virtù individuale e più rilevante lo sforzo di individuare quindi quei legami che possono vincolare gli uomini gli uni agli altri.

I nuclei della teoria harringtoniana, così come si presentano in *Oceana*, sono noti. Nei *Preliminari* il repubblicano distingue la “prudenza antica”, caratterizzata dalla preminenza del governo popolare ed espressione del dominio della legge (*de jure*), dalla “prudenza moderna”, forma di governo *de facto*, nella quale vige la monarchia come dominio degli uomini<sup>49</sup>. La necessità di ristabilire i principi dell’antica prudenza, e quindi di garantire il pieno godimento dei diritti politici di libertà a tutti i membri del popolo, è un obiettivo che può essere realizzato attraverso la configurazione di uno specifico quadro di istituzioni e di leggi fondate tanto sugli esempi della storia, quanto sulla capacità della ragione di individuare una serie di “regolarità della politica”. Attraverso la lettura di molteplici autori classici – dagli storici e moralisti romani a Machiavelli, da Giannotti a Bacon – e dallo studio dei sistemi istituzionali ebraico, romano e veneziano, egli trae quegli elementi teorici che permettono di ricostruire l’affermarsi della società feudale a partire dal tracollo dell’Impero Romano e di cogliere negli eventi rivoluzionari l’indice della crisi della società aristocratica inglese. A partire dalle lezioni degli antichi, massimamente dal loro «learned Disciple Machiavill», egli ritiene tuttavia di dover «[t]o go mine own way»<sup>50</sup> per offrire una prospettiva politica per l’Inghilterra dell’epoca.

Con la distinzione tra prudenza antica e moderna Harrington interviene in primo luogo nel dibattito che nei decenni precedenti si era sollevato intorno alla natura del sistema feudale “normanno”. Egli offre, però, una risposta “spiazzante”; non solo perché retrodata alla dominazione dei Goti e dei Sassoni l’impero della forza su quella della legge, ma anche perché in tal modo può rigettare il modello di monarchia mista implicata nel mito dell’antica costituzione<sup>51</sup>. Così facendo il repubblicano ridisegna i confini del giogo normanno

<sup>49</sup> Cfr. M. GEUNA, *Harrington’s Ancient Prudence*, in A. FIDORA – A. NIEDERBERGER – M. SCATTOLO (eds), *Phronêsis – Prudentia – Klugheit. Das Wissen des Klugen in Mittelalter, Renaissance und Neuzeit. Il sapere del saggio nel Medioevo, nel Rinascimento e nell’Età Moderna*, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 289-305.

<sup>50</sup> Se la portata dell’influenza del segretario nella riflessione politica di Harrington rimane ancora oggi una questione aperta e problematica è proprio perché il giudizio harringtoniano sull’opera del Machiavelli è articolato e non riducibile a distinzioni nette tra piena accettazione e rigetto. Neppure essa può essere costretta nell’alternativa “machiavellismo versus hobbesismo”, poiché machiavellismo, baconismo e hobbesismo sono tutti riferimenti teorici decisivi – insieme ad altri – che trovano una sintesi nel quadro di una autonoma riflessione politica. Su questo mi permetto di rinviare a: A. ARIENZO, *Il Machiavelli di James Harrington*, in P. INNOCENTI – M. ROSSI (eds), *Bibliografia delle edizioni di Niccolò Machiavelli: 1506-1914. II:1605-1700. Istorico, Comico e Tragico*.

<sup>51</sup> Di estremo interesse sono i saggi di J. BERTHIER, *James Harrington et l’ancienne constitution, Harrington et le républicanisme à l’âge classique*, a cura di B. Graciannette – C. Miqueu – J. Terrel (eds), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014, pp. 67-97; L. BOROT, *James Harrington*

per trarne una “teoria generale della feudalità” rappresentabile come un inedito “bilanciamento gotico”. Da un lato, egli conferma la convinzione giacobinita che la distribuzione delle ricchezze sia l’espressione di una divisione originaria delle terre fondata sul diritto della spada; dall’altro lato, egli però ribalta questo principio: è la distribuzione delle terre, infatti, che opera come fondamento “storico” delle relazioni di potere. Alla distribuzione delle terre Harrington associa la tradizionale classificazione delle forme di governo e delle loro degenerazioni: accanto al criterio della distinzione del governo di uno, di pochi e di molti, egli adotta quello della proporzione di beni, scorgendovi la radice della monarchia assoluta, della monarchia mista o aristocratica (gotica) e della repubblica. In tal senso, se la “*superstructure*” della repubblica è data dagli specifici equilibri istituzionali che la compongono e il cuore di questi equilibri è nel sistema degli scrutini segreti (*ballots*) e nella rotazione delle cariche, la distribuzione corretta delle terre costituisce la *foundation* che ne permette il funzionamento. Il legame tra distribuzione delle terre e forme di articolazione dei poteri non è comunque monodirezionale o deterministico: se nelle forme politiche rette la distribuzione delle ricchezze esprime/sostiene la forma politica, in quelle corrotte è invece la forza a garantire l’equilibrio tra proprietà e potere. In tal caso, è possibile che le strutture del governo si adattino al fondamento economico, oppure che la distribuzione delle terre venga ricondotta forzatamente alla sovrastruttura politica.

Il riferimento harringtoniano alla questione della distribuzione delle ricchezze, in particolare delle terre, attraverso una specifica legge agraria che regoli le successioni ereditarie, è forse la risposta diretta alle istanze delle parti più radicali dello schieramento rivoluzionario, in particolare ai *levellers* e ai *diggers*<sup>52</sup>. Una risposta che egli traeva innanzitutto dalle esperienze ebraica e romana<sup>53</sup>. Harrington è in sostanza convinto di poter mostrare come l’Inghilterra, per le particolari condizioni che la caratterizzano – segnatamente la peculiare distribuzione delle ricchezze che è seguita alla Riforma e alla caduta degli Stuart – può darsi un *equal commonwealth*:

«a government established upon an equal Agrarian, arising into the superstructures or three orders: the senate debating and proposing, the people resolving, and

*ton et les lois des Anglo-saxons: la construction d’un nouveau mythe civique pour l’Angleterre*, in L. BOROT, *Le joug normand*, pp. 55-69.

<sup>52</sup> Sui caratteri “democratici” della prospettiva di Harrington e i possibili riferimenti all’esperienza dei *levellers*, vedi R. HAMMERSLEY, *Rethinking the Political Thought of James Harrington*.

<sup>53</sup> Su questo tema mi limito a rinviare, anche per ulteriori approfondimenti bibliografici, agli studi di L. Campos Boralevi. Cfr. L. CAMPOS BORALEVI, *Classical Foundational Myths of European Republicanism: The Jewish Commonwealth*, in M. Van Gelderen – Q. Skinner (eds), *Republicanism: A Shared European Heritage*, 2 vols, Cambridge, C.U.P., 2002, vol. I, pp. 247-261; L. CAMPOS BORALEVI, *James Harrington’s ‘Machiavellian’ anti-Machiavellism*, «History of European Ideas», 37, 2011, pp. 113-119.



the magistracy executing by an equal rotation through the suffrage of the people given by the ballot»<sup>54</sup>.

Questi ordinamenti possono durare nel tempo grazie al compiuto sistema istituzionale e al bilanciamento nella distribuzione delle ricchezze e del potere tra i ceti, dando un esito “non distruttivo” delle tensioni che attraversano la nazione inglese. In altri termini, un *equal commonwealth*: «is such as one as is equal both in the balance or foundation and in the superstructures, that is to say in her agrarian law and in her rotation»<sup>55</sup>.

Appaiono allora evidenti le ragioni per cui la libertà secondo Harrington non può fondarsi esclusivamente sull’adesione a principi di natura etico-politica – la vita virtuosa – ma anche sulla corretta distribuzione delle cariche prodotta da un assetto istituzionale bilanciato. Questa libertà è resa possibile infatti da uno specifico assetto istituzionale che rigetta tanto il modello monarchico, quanto forme di reggimento “aristocratiche” perché basate sul dominio nobiliare di cariche e ricchezze. Nello sforzo di delineare i principi di un’organizzazione repubblicana stabile, equalitaria e libera, Harrington accoglie il modello di repubblicanesimo “popolare” della Roma machiavelliana, temperandolo con la solidità istituzionale attribuita al sistema dei ballottaggi di Venezia. L’assetto politico-istituzionale deve quindi tener conto della distribuzione della proprietà in un rapporto di reciproco bilanciamento mostrato dalle leggi agrarie messe in atto dalla repubblica ebraica. In definitiva Harrington è convinto che i cambiamenti intervenuti nella struttura economica inglese abbiano spinto gli interessi che componevano la nazione inglese verso un riequilibrio complessivo nei loro rapporti; riequilibrio che sul piano politico imponeva una nuova organizzazione politica. Del resto «the dissolution of this government caused the war, not the war the dissolution of this government»<sup>56</sup>. Da un lato, questo richiedeva una capacità di progettazione istituzionale, che troviamo rappresentata dalla minuta definizione degli ordinamenti e delle magistrature in *Oceana*. Dall’altro lato, l’opportunità rivoluzionaria apriva a una diversa interpretazione dei fenomeni storici e politici, oltre che una potenziale riscrittura della scienza politica dell’epoca. Questo doppio spostamento permetteva di ripensare i fondamenti della libertà politica e le sue precondizioni “sociali”, prendendo in fondo sul serio le questioni poste dall’ala più radicale del movimento rivoluzionario che pensavano la libertà anche come eguaglianza e l’eguaglianza anche come libertà.

<sup>54</sup> J. HARRINGTON, *Oceana*, XV, 2, pp. 70-75.

<sup>55</sup> *Ivi*, p. 180.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 198.

## 5. Conclusioni

Nonostante gli sforzi di individuare principi e forme politico-istituzionali che potessero far durare nel tempo l'esperienza rivoluzionaria, con la morte di Cromwell gli Stuart ristabiliscono un ordinamento politico monarchico. Tuttavia, poco meno di un trentennio e anche questa esperienza si sarebbe esaurita dando avvio, con la cosiddetta seconda Rivoluzione e dopo la "conquista" del trono da parte di Guglielmo d'Orange, al lento comporsi di una monarchia parlamentare e costituzionale che, nella rappresentazione whig e liberale, costituirebbe un'eccezione nel panorama politico-istituzionale europeo, almeno fino all'esperienza rivoluzionaria americana che ne rappresenterebbe il compimento "democratico". La "libertà degli inglesi" sarebbe quindi l'esito tutto peculiare di una lunga stagione di conflitto di matrice essenzialmente giuridico-costituzionale, che assume fin dalle sue radici primo-moderne tratti liberali e costituzionali. L'immagine di libertà della tradizione dell'Antica Costituzione andrà quindi a comporre (con decisive mediazioni di Locke e di Sidney, attraverso la storia di Gilbert Burnett) la grande narrazione inglese della libertà, tanto liberale quanto conservatrice. La storia delle *libertà inglesi* si presenta, in primo luogo, come la storia "giuridica" e costituzionale delle *libertà degli inglesi*.

Il momento machiavelliano di John G.A. Pocock, in un contesto storico e storiografico molto diverso, ha offerto una diversa storia di lungo periodo della libertà che da Machiavelli, attraverso l'Interregno e l'opera di James Harrington, giunge fino ai padri costituenti americani: il lungo corso del civismo repubblicano che attraversa, per ibridarla, la storia e la tradizione liberale classica<sup>57</sup>. La successiva interpretazione di Quentin Skinner ha scomposto la compattezza della proposta interpretativa di Pocock, facendo risaltare una tradizione repubblicana specifica, "neo-romana", che ispirandosi prevalentemente ad autori come Cicerone, Livio e Sallustio si distingue tanto da quella aristotelica, quanto da quella "liberale" per una concezione autonoma e specifica della libertà politica<sup>58</sup>. La libertà prima del liberalismo di Skinner esprime proprio la ricchezza di formulazioni e di declinazioni delle libertà in campo, tentando di individuare un modello terzo dalla "libertà positiva" del civismo

<sup>57</sup> J.G.A. POCOCK, *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone* (1975), Bologna, Il Mulino 1980.

<sup>58</sup> Si veda innanzitutto, Q. SKINNER, *Liberty Before Liberalism e History and Ideology in the English Revolution*, cui si rimanda anche per l'importante inquadramento metodologico offerto da M. GEUNA nella sua introduzione *La libertà esigente di Quentin Skinner*, pp. VII-XLI. Ma vedi anche: Q. SKINNER, *Machiavelli's Discorsi and the Pre-humanist Origins of Republican Ideas*, in G. BOCK – Q. SKINNER – M. VIROLI (eds), *Machiavelli and Republicanism*, Cambridge, C.U.P., 1990, pp. 121-141; e Q. SKINNER, *Classical Liberty and the Coming of the English Civil War*, in M. VAN GELDEREN – Q. SKINNER (eds), *Republicanism: a Shared European Heritage*, 2 vol., Cambridge, C.U.P., 2002, pp. 9-28. Vedi anche L. BACCELLI, *Critica del repubblicanesimo*, Roma-Bari, Laterza, 2003.



neo-aristotelico e dalla libertà negativa “hobbesiana”. Anche in questo caso, tuttavia, si propone la lunga storia di una libertà che attraversa carsicamente la politica moderna e contemporanea, e che si situa “prima” – perché antecede, e allo stesso tempo “invera” – la storia del liberalismo e, nel contempo, della democrazia.

Se allarghiamo lo sguardo alla pluralità di tensioni politiche che hanno attraversato il secolo straordinario e drammatico che raccoglie il passaggio dinastico Tudor/Stuart e il ventennio rivoluzionario, fino almeno alla Gloriosa Rivoluzione, possiamo cogliere quanto più ricco e articolato sia il panorama “delle libertà” inglesi e degli inglesi prima “della Libertà” dei moderni. Tanto che ancora oggi vale la pena interrogarsi sulla specificità di questa esperienza, e porsi la domanda «Was England Different»<sup>59</sup>? Proprio questa domanda rende ancora oggi rilevanti le ragioni per cui Frederic William Maitland, nel tratteggiare l'emergere di una modello politico “contrattato” nella cultura politica inglese, titolava il suo saggio del 1875 *An Historical Sketch of Liberty and Equality*<sup>60</sup>. In effetti, nel ventennio rivoluzionario inglese il nesso libertà/eguaglianza si presenta in una triplice articolazione che pone in secondo piano la differenza tra modelli “positivi” o “negativi” di libertà. In primo luogo, ci sono le libertà dei diritti (politici, giuridici e di proprietà) che si esprimono in un quadro di “in-eguaglianze” tra ceti, interessi e corpi. È lo spazio delle libertà prima della libertà che accompagnava la storia delle antiche consuetudini degli inglesi. Questa rete di *libertates* confluirà nell’orizzonte “liberale” di cui Hobbes sarebbe il principale teorico e di cui Locke esprimerà, nella fase terminale della Restaurazione Stuart, la piena configurazione costituzionale. Proprio il nesso Hobbes-Locke, sul quale non è stato possibile soffermarsi, deve essere problematizzato. In effetti, se la prospettiva hobbesiana e lockeana convergono nel definire una libertà naturale che deve poter agire entro i limiti posti dall’ordine politico, le modalità di giustificare e pensare questo ordine – e la sua dinamica rappresentativa – sono tra loro profondamente diverse. Infatti, Hobbes rompe con la tradizione dell’Antica Costituzione per elaborare un modello teoricamente nuovo, mentre Locke si colloca in parte ancora dentro la tradizione costituzionale “sassone” – esemplare è la sua polemica con Filmer – ma rinnovandola completamente per aprirla a un contesto storico e sociale radicalmente mutato.

<sup>59</sup> Cfr. J. SOLL, *Was England Different?*, in A. ARIENZO – A. PETRINA (eds), *Machiavellian Encounters*, pp. 173-179.

<sup>60</sup> F.W. MAITLAND, *A Historical Sketch of Liberty and Equality, as Ideals of English Political Philosophy from the Time of Hobbes to the Time of Coleridge*, Indianapolis, Liberty Fund, 2000; cfr. l’Introduzione di M. PICCININI all’edizione italiana, *Libertà e uguaglianza nella filosofia politica inglese*, Torino, La Rosa Editrice, 1996, pp. vii-xlii.

L'esperienza repubblicana mostra invece una differente modalità di relazione uguaglianza politica e libertà: la libertà politica diviene libertà sostanziale nei termini in cui è solo l'eguale e ordinata partecipazione politica "nella legge" a permettere il vivere libero. Le diverse famiglie del repubblicanesimo esprimono la comune convinzione che i cittadini sono uguali nel loro rapporto con la legge poiché questa è la "loro" legge. Questa eguaglianza mette quindi in secondo piano ogni accezione di equalità che non precipiti sui piani delle leggi e degli ordini. Tra le molte prospettive "repubblicane" quella harringtoniana è forse quella che esprime in maniera più originale il nesso tra le libertà dei singoli e la legge, non tanto in ciò che queste esprimono o nelle forme che assumono, quanto per le condizioni di possibilità entro cui questo nesso deve essere pensato. In Harrington il problema dell'equalità si affaccia sia sul piano politico-istituzionale, sia su quello diverso relativo alla "distribuzione" delle ricchezze, sebbene non giunga certamente a prospettare una assoluta equalità nella distribuzione dei beni. A questi modelli si affianca – in parte si oppone – una diversa libertà "radicale", che al problema dell'autogoverno (sotto forma di una declinazione democratica del governo rappresentativo) associa quello di una più marcata equalità economica e sociale, perché una condizione di sostanziale equalità, tanto politica quanto socio-economica, permette agli uomini di essere effettivamente liberi.

Prima, intorno e talvolta contro l'affermarsi della "Libertà dei moderni" vi sono quindi istanze differenti di libertà e di eguaglianza politica e sociale. Una lettura eccezionalista della storia inglese ha per lungo tempo nascosto le trame complesse – il conflitto tra le libertà – che hanno segnato il XVII secolo inglese e la sua successiva storia. Allo stesso modo, questa lettura ha contribuito a mettere in secondo piano una libertà pensata anche come equalità nella distribuzione delle ricchezze. E invece, le esperienze drammatiche della guerra civile e delle rivoluzioni inglesi hanno posto in maniera più articolata il rapporto tra i singoli, i gruppi e le loro libertà. Queste esperienze, e i dibattiti che le accompagnarono, permettono di mettere in risalto quanto possa essere problematico pensare la libertà senza l'eguaglianza. E ricostruire l'orizzonte "delle libertà" prima del liberalismo ci permette forse di cogliere quanto quei conflitti attraversino, in forma diversa, anche le nostre democrazie-liberali. E oggi come ieri il compito della politica resta «to plant the pleasant fruit tree of freedom».